COMUNE DI ALANNO
PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 211 del 20/03/2023

Determinazione n. 94 del 18/03/2023

OGGETTO: Affidamento Servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, PSC, D.L., Contabilità, C.R.E. dell'opera pubblica denominata "Miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco sita in piazza Umberto I".
CUP: C39J21033850001- CIG: 96693632C6.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (di seguito anche solo "decreto- legge");

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";*

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante l'Unità Operativa Speciale (UOS);

VISTO in particolare in particolare l'art. 7, comma 1, lett. a), del predetto Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale le procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro sono esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità da parte dell'UOS;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 23 dicembre 2021, n. 109, recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 13 dicembre 2022, n. 129, recante *" Approvazione del Programma straordinario di* Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo" ed in particolare l'Allegato B "Elenco degli interventi", nel quale è ricompreso l'intervento n.171 "OOPP_F1_2021_ABR_185 171"- Categoria 2 - Chiese ed edifici di culto denominato ***"Miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco sita in piazza Umberto I"*** CUP: C39J21033850001 da effettuarsi nel Comune di Alanno (PE) e per un importo complessivo di € 950.000,00;

VISTA la nota sindacale prot. n.238 del 10.01.2023 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del codice degli appalti;

VISTA la dichiarazione dello scrivente in qualità di RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'articolo 42 del Codice, acquisita agli atti con prot. n.2721 del 18.03.2023;

DATO ATTO CHE sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 42 del Codice né situazioni per le quale è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativamente alla Progettazione Definitiva/Esecutiva, PSC, D.L., Contabilità, C.R.E., in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lett. a-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, punto 2.1., del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108, che consente alle stazioni appaltanti di procedere secondo la seguente modalità: *"nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".*

VISTO l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che recita *"gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto dei servizi di cui al presente appalto connessi agli interventi di cui all'ordinanza n.129 del 13.12.2022, iva esclusa, ammonta, come stima previsionale ad € 87.532,69 oltre oneri contributivi e fiscali;

ATTESO CHE è pertanto possibile procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti;

CONSIDERATO CHE il fine che si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente l'individuazione del soggetto fornitore del servizio della progettazione Definitiva/Esecutiva, PSC, D.L., Contabilità, C.R.E, indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTI:
- lo schema di scrittura privata da sottoscrivere con il professionista;
- il capitolato tecnico prestazionale;

DATO ATTO CHE con precedente determinazione a contrarre n.140 del 20.02.2023, esecutiva nei termini di legge, si stabiliva:

1. di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria precitati attraverso la richiesta di Offerta/Preventivo da espletare sulla piattaforma telematica di negoziazione della CUC di Rosciano (PE) denominata: e-procurement CUC di Rosciano (https://cuc-rosciano.ga-t.it/), a cui questo Ente ha aderito, sulla base della lettera di invito e dichiarazione, i cui schemi anche se non allegati alla presente sono depositati agli atti di questo ufficio;
2. di approvare lo schema della lettera di invito/richiesta preventivo, adottando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, purché ritenuto congruo e conveniente per l'Ente procedente, con l'invito rivolto ad un unico operatore iscritto nella citata piattaforma telematica, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che:

- con "codice richiesta n.205 del 22.02.2023" è stata attivata sulla piattaforma telematica della CUC di Rosciano la richiesta di preventivo (prot. n.1840 del 22.02.2023);

- la richiesta di preventivo è stata inviata mediante la citata piattaforma telematica all'Architetto Ramona Massa, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti con il n.1167 sez. A, e con studio in Manoppello Scalo in Via I. Silone n.4 - P.I. 02426490690, professionista iscritto alla categoria "SERVIZI TECNICI E DI CONSULENZA TECNICA" – il quale possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico da svolgere, giusto curriculum in atti di questo Ufficio;
- il citato professionista prescelto ha caricato sul portale telematico della CUC di Rosciano (PE) in data 24.02.2023 alle ore 12:23, la propria offerta di ribasso del 25% sull'importo calcolato da questo ufficio come stima previsionale di € 87.532,69, corrispondente ad un importo del servizio da affidare di € 65.649,52, oltre Iva e Inarcassa come per legge;

RITENUTO che l'importo offerto dall'Architetto Ramona Massa di **€ 65.649,52** risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche tecniche e dell'importo calcolato da questo ufficio come stima previsionale;

DATO ATTO che la documentazione a comprova dei requisiti minimi richiesti risulta la seguente::
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Il divieto di pantouflage o revolving doors);

IDONEITA' PROFESSIONALE
- iscrizione all'Ordine degli Architetti;
- iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, del decreto-legge 189/2016 e s.m.i;
- impegno a svolgere personalmente la prestazione professionale oggetto del contratto

CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE
- Il professionista deve possedere un curriculum attestante i propri requisiti professionali, e quelli degli eventuali collaboratori in relazione all'oggetto dell'incarico, le specializzazioni, le esperienze di lavoro maturate nel settore dei LL.PP.;

DATO ATTO che ai fini della presentazione dell'offerta non è stato previsto il sopralluogo obbligatorio;

DATO ATTO di avere richiesto anche le seguenti dichiarazioni da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) preso atto che l'affidatario dell'incarico di progettazione del progetto o del servizio posto a base del presente affidamento, in conformità all'articolo 24, comma 7, del Codice, non può essere controllato, controllante o collegato dall'impresa esecutrice dei lavori e non può incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto e di eventuale subappalto, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;
b) di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA S.p.A.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che non è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, trattandosi di garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare, fatto salvo l'obbligo di una assicurazione professionale;

VISTO il parere 757 del 15/10/2020 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che in caso di affidamento diretto non vengono presi in considerazione criteri di aggiudicazione;

PRESO ATTO CHE dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento dei servizi in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché dichiarato di essere libero professionista assoggettato al regime Iva agevolata/regime forfettario (flat tax), e quindi di non essere assoggetto al pagamento dell'aliquota Iva da parte del comune;

DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del Codice, in quanto l'operatore economico prescelto non è stato mai affidatario di servizi analoghi presso la SA;

VERIFICATO che per quanto attiene il sopra citato professionista la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale è stata acquisita con le procedure del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico) del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e per la documentazione non disponibile nella Banca dati con le procedure tradizionali, giusta documentazione in atti;

RITENUTO QUINDI, avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio di che trattasi - giusta nota prot n.2721 del 18.03.2023 - di potere procedere all'affidamento del servizio in oggetto all'Architetto Ramona Massa, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti con il n.1167 sez. A, e con studio in Manoppello Scalo in Via I. Silone n.4 - P.I. 02426490690;

CONSIDERATO CHE:
- l'importo netto a fronte dei lavori, giusta ribasso percentuale offerto del 25%, è pari ad un importo contrattuale del servizio di € 65.649,52 cassa ed IVA escluse;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, nel rispetto dell'articolo 32, comma 14 del Codice, a cui viene allegata la dichiarazione resa in sede di consultazione di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;

DATO ATTO CHE per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

DATO ATTO CHE l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n.129 del 13.12.2022 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

CONSIDERATO inoltre che:
- il **CIG** di riferimento del presente affidamento è: 96693632C6;
- il **C.U.P.** dell'investimento in parola è: C39J21033850001;
- il **CUI** del'intervento è L80013770682202200002;

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 09.01.2023 con cui lo scrivente è stato incaricato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Alanno, con la contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1900, n. 241 e s.m.i.;

2) di **procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i., dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione Definitiva/Esecutiva, PSC, D.L., Contabilità, C.R.E. dell'opera pubblica denominata **"Miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco sita in piazza Umberto I"** CUP: C39J21033850001 - CIG: 96693632C6 in favore dell'Architetto Ramona Massa, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti con il n.1167 sez. A, e con studio in Manoppello Scalo in Via I. Silone n.4 - P.I. 02426490690, per un importo netto contrattuale delle prestazioni, giusta ribasso percentuale offerto del 25%, di € 65.649,52 cassa esclusa;

3) di **dare atto** che l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze e competenze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

4) di **dare atto** che il responsabile unico del procedimento ha ritenuto congruo il prezzo offerto;

5) di **dare atto che** è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 1 del Codice;

6) di disporre - avendo verificato in favore del precitato professionista il possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio richiesto tramite il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico) del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la documentazione non disponibile nella Banca dati con le procedure tradizionali, giusta nota prot n.2721 del 18.03.2023 - **l'efficacia del predetto affidamento**, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

7) di **prendere atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice, trattandosi di acquisto sotto soglia;

8) di **dare atto che,** prima della stipula del contratto, sarà verificato in carico al citato professionista il rispetto del divieto di cumulo degli incarichi, ai sensi dell'Ordinanza commissariale n.33 dell'11 luglio 2017;

9) di **dare atto che** il contratto prevederà, in caso di successivo accertamento della perdita del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto nonché, in caso di ingiustificato ritardo, la risoluzione contrattuale, fatti salvi i

maggiori danni derivanti subiti dall'amministrazione per il ritardo nella realizzazione dell'intervento programmato;

10) di **procedere** alla stipula del contratto mediante scrittura privata tra le parti, nel rispetto dell'articolo 32, comma 14 del Codice, a cui viene allegata la dichiarazione resa in sede di consultazione di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;

11) di **dare atto** che, ai sensi dell'art 103, comma 11 del Codice, ai fini della stipula del contratto non verrà richiesta la presentazione di una garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto;

12) di **approvare** lo schema della scrittura privata da sottoscrivere con il professionista incaricato;

13) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in parola, verranno ricomprese nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo da redigersi relativo ai lavori di che trattasi;

14) di dare atto che l'opera pubblica denominata **"Miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco sita in piazza Umberto I"** CUP: C39J21033850001 dell'importo complessivo di € 950.000,00 è stata inserita nel bilancio pluriennale 2023/2025 – corrente esercizio di questo Ente, al capitolo di spesa n.2687/0 da finanziarsi con il citato contributo ministeriale concesso ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.129/2022, oltre che essere previsto nell'elenco annuale 2023 del programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.02.2023;

15) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

16) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-dis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

17) di **assumere** conseguentemente, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i., l'impegno di spesa dell'importo complessivo di **€ 68.275,50** (€ 65.649,52 onorario + € 2.625,98 Inarcassa 4%) sul capitolo di spesa n.2687/0 del bilancio pluriennale 2023/2025 – corrente esercizio, in favore dell'Architetto Ramona Massa, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti con il n.1167 sez. A, e con studio in Manoppello Scalo in Via I. Silone n.4 - P.I. 02426490690, per il servizio specificato al precedente punto 2);

18) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e 2 e articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente);

19) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- all'Albo pretorio;
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;

20) di **dichiarar**e che il presente atto è immediatamente efficace.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Lorenzo Burani)

VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 277 del 18/03/2023** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **18/03/2023**

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 277 del 18/03/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2023	2	2687	0	43	1	68.275,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA il 20/03/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 342

Il 21/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **211 del 20/03/2023** con oggetto

Affidamento Servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, PSC, D.L., Contabilità, C.R.E. dell'opera pubblica denominata "Miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco sita in piazza Umberto I". CUP: C39J21033850001- CIG: 96693632C6.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **BURANI LORENZO il 21/03/2023**

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato di COMUNE DI ALANNO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.